

CONVENZIONE**TRA**

L'Università di Foggia, C.F. 94045260711, con sede legale in Foggia, via A. Gramsci n. 89/91, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, di seguito denominato anche semplicemente "Università"

E

L'Ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza" Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, C.F. 00138660717, con sede legale in San Giovanni Rotondo (Fg), viale Cappuccini n. 1, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. Gino Gumirato, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, di seguito denominato anche semplicemente "I.R.C.C.S."

PREMESSO

- che l'Università di Foggia, istituita con D.M. 5 agosto 1999, svolge, per le proprie finalità istituzionali, attività di ricerca scientifica, di didattica e di alta formazione professionale specialistica, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione vigente;
- che l'Università di Foggia ha interesse ad instaurare proficui rapporti di collaborazione per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, con Enti pubblici e privati del territorio regionale, anche con riferimento allo svolgimento di attività cliniche di tipo specialistico, integrate alle attività didattiche e di ricerca scientifica del settore di riferimento;
- che l'Università di Foggia e l'Ospedale I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo collaborano da molti anni nel settore della ricerca scientifica, della didattica e dell'alta formazione universitaria,

nonché per lo svolgimento di attività assistenziale integrata alle attività didattiche e di ricerca scientifica, nell'interesse comune di favorire un miglioramento dei servizi offerti, nei rispettivi ambiti istituzionali di intervento, anche in un'ottica di crescita del territorio, per il quale sono entrambe istituzioni di riferimento;

- presso l'Università di Foggia è in servizio la Prof.ssa Elvira Grandone, professoressa di ruolo di II fascia per il s.s.d. MEDS-21/A "Ginecologia e Ostetricia", alla quale l'Università di Foggia deve garantire la realizzazione della necessaria integrazione tra le funzioni didattiche, scientifiche ed assistenziali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 517/1999 e dalla restante normativa, anche regionale, di riferimento, nonché nel rispetto dei contenuti del Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Regione Puglia e con l'Università di Bari l'11 aprile 2018, per la disciplina dell'attività assistenziale integrata dei docenti di area medica, tenendo conto del profilo scientifico e professionale della professoressa;
- che la sede di svolgimento delle attività assistenziali della docente è stata individuata nell'Ospedale I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza", presso il quale è attiva la struttura semplice a valenza dipartimentale di Emostasi e Trombosi, che consentirebbe alla professoressa di raggiungere un livello ottimale di integrazione tra funzioni assistenziali e attività di ricerca scientifica, in particolare, trattandosi di un settore di attività in cui la docente è attiva da anni.

CONSIDERATO

Che per il conferimento all'assistenza della Prof.ssa Elvira Grandone presso l'Ospedale I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni

Rotondo si rende necessario procedere con la stipula di una convenzione tra l'Università e l'I.R.C.C.S., per la disciplina dello svolgimento del rapporto di lavoro assistenziale della docente.

VISTI

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i;
- il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
- il D.P.C.M. 24 maggio 2001;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Puglia, l'Università di Bari e l'Università di Foggia in data 11 aprile 2018 per la disciplina dell'integrazione fra attività assistenziali, didattiche e di ricerca;
- la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina dell'Università di Foggia del 22 aprile 2025, con la quale è stata proposta una modifica dell'Allegato B2 del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Puglia e le Università di Bari e Foggia l'11 aprile 2018 per l'attività assistenziale integrata.

PRESO ATTO

Di quanto emerso nel corso della riunione della Commissione Paritetica Regione Puglia/Università di Foggia, istituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 36/1994, svolta presso il Dipartimento per la Promozione della Salute della Regione Puglia in data 1 luglio 2025.

VISTA

- la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina dell'Università di Foggia del 15 luglio 2025, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al presente testo di convenzione, da stipulare per lo svolgimento dell'attività assistenziale integrata della Prof.ssa Elvira Grandone presso l'I.R.C.C.S.;

- le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia del 30 luglio 2025, con le quali è stata approvata la sottoscrizione della presente convenzione, con modifica dell'art. 3.

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2

Le parti stabiliscono, con la presente convenzione, che la Prof.ssa Elvira Grandone, professoressa di ruolo di II fascia per il s.s.d. MEDS-21/A "Ginecologia e Ostetricia", in servizio presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Foggia, sia conferita all'assistenza presso l'Ospedale I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza" a decorrere dalla prima data utile, al fine di realizzare la necessaria integrazione fra le attività didattiche, scientifiche ed assistenziali, nonché in un'ottica di potenziamento della collaborazione tra le due Istituzioni, anche mediante lo sviluppo di progetti di ricerca scientifica di comune interesse.

Art. 3

La Prof.ssa Grandone sarà conferita all'assistenza presso l'I.R.C.C.S. ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Puglia e le Università di Bari e Foggia l'11 aprile 2018, con attribuzione dell'incarico di direzione della struttura semplice a valenza dipartimentale di "Emostasi e Trombosi" nell'ambito del Dipartimento di "Servizi di Diagnosi e Cura e Medicina Trasfusionale", o di altra Struttura/Dipartimento con funzioni

analoghe individuata dall'I.R.C.C.S., in coerenza con il SSD di afferenza della Professoressa.

Art. 4

La Prof.ssa Grandone conserverà i propri diritti e doveri di carattere accademico nell'ambito del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università ed assolverà i propri compiti istituzionali di ricerca scientifica universitaria anche partecipando ai progetti dell'I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza", potendo utilizzare a tal fine, e previo accordo con l'I.R.C.C.S., le strumentazioni dello stesso.

Art. 5

L'orario di servizio della Prof.ssa Grandone per lo svolgimento dell'attività assistenziale non potrà essere inferiore a n. 22 ore settimanali, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Regione Puglia e citato in premessa.

L'articolazione dell'orario di servizio sarà definita d'intesa tra la docente e la Direzione Sanitaria dell'Ente in maniera funzionale allo svolgimento delle funzioni assistenziali e di ricerca e tenendo conto dei doveri e degli impegni di tipo accademico della Professoressa.

La Professoressa, nello svolgimento dell'attività assistenziale, sarà tenuta al rispetto dei Regolamenti interni dell'I.R.C.C.S. e delle direttive impartite dalla Direzione Sanitaria ed a coordinarsi con le altre strutture dell'Ente, alla stregua dei dirigenti medici dipendenti dello stesso, pur permanendo in capo al Rettore dell'Università di Foggia la titolarità del rapporto di lavoro.

Ulteriori contenuti di dettaglio del rapporto di lavoro assistenziale della Prof.ssa Grandone saranno disciplinati, nel rispetto delle disposizioni di legge e della

contrattazione collettiva di riferimento, mediante stipula della lettera di presa di servizio, di cui sarà trasmessa copia all'Università di Foggia, nella quale saranno indicati: la tipologia di incarico assistenziale attribuito alla docente, la decorrenza dell'incarico e l'ammontare del trattamento economico aggiuntivo spettante alla professoressa, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6.

Art. 6

Per l'attività assistenziale resa dalla Prof.ssa Elvira Grandone, l'I.R.C.C.S. verserà, con cadenza mensile, all'Amministrazione universitaria, un trattamento economico aggiuntivo, che quest'ultima provvederà a corrispondere alla docente, quantificato dallo stesso I.R.C.C.S. ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 517/99 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 12 del Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Regione Puglia in data 11 aprile 2018. In particolare la retribuzione di risultato sarà determinata dall'I.R.C.C.S. sulla base della contrattazione collettiva aziendale e correlata al raggiungimento degli obiettivi di budget concordati e verificati.

Art. 7

In caso di esercizio dell'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo (attività libero-professionale extramuraria) da parte della Prof.ssa Grandone, l'I.R.C.C.S. si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Università, per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Art. 8

L'I.R.C.C.S. assicura la Prof.ssa Grandone per la responsabilità civile nell'ambito dell'attività assistenziale svolta nonché per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e si impegna altresì ad assolvere agli obblighi di legge in materia di sorveglianza sanitaria e di sicurezza in ambiente di lavoro.

Art. 9

Le eventuali questioni di carattere disciplinare che possano riguardare l'attività assistenziale della Prof.ssa Grandone, sono di competenza della Direzione dell'I.R.C.C.S., nel rispetto della normativa di riferimento, ivi compreso quanto disposto dal D. Lgs. 517/1999.

Dovrà, in ogni caso, essere tempestivamente informato in merito il Rettore dell'Università, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 10

Le eventuali controversie che dovessero insorgere dalla interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione tra l'Università e l'I.R.C.C.S. potranno essere deferite ad un Collegio di tre arbitri, uno nominato dall'Università, uno dall'I.R.C.C.S. e il terzo di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Foggia. Il Collegio giudicherà secondo le regole di diritto.

Diversamente sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia.

Art. 11

La presente convenzione viene stipulata per una durata di anni cinque a decorrere dalla data della sottoscrizione. La convenzione potrà essere rinnovata previa nuova deliberazione degli organi competenti. È fatto salvo il diritto di recesso da esercitare mediante invio di comunicazione ai seguenti indirizzi p.e.c.: protocollo@cert.unifg.it e direzione.amministrativa@pec.operapadrepio.it con un preavviso di tre mesi rispetto alla data di scadenza.

Art. 12

Ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e delle altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che

il trattamento dei dati personali necessari alla sottoscrizione del presente accordo è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa ed ai soli fini di perfezionamento dell'accordo in oggetto oltre che per l'adempimento delle connesse attività amministrativo – contabili e/o all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità.

Rilevato che lo svolgimento dell'attività assistenziale da parte della Prof.ssa Grandone, in esecuzione della presente convenzione, implica un trattamento di dati personali di terzi, con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si impegnano reciprocamente a regolare tali operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, l'I.R.C.C.S. è da considerarsi titolare autonomo con riferimento ai dati personali trattati durante lo svolgimento dell'attività assistenziale. A tal fine l'I.R.C.C.S. si impegna a nominare la Prof.ssa Grandone quale “Soggetto autorizzato al trattamento dei dati” ai sensi dell'art. 29 del Regolamento U.E.679/2016. Ne consegue che quest'ultima potrà trattare solo i dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio incarico, con obbligo di riservatezza sui processi organizzativi dell'I.R.C.C.S. e su ogni altra informazione di cui venga a conoscenza nell'esecuzioni di tali attività.

Con riferimento al trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica, le Parti operano quali autonomi titolari tenuto conto di quanto previsto dalla presente convenzione e dalla disciplina di settore vigente.

Art. 13

La presente convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'I.R.C.C.S.

“Casa Sollievo della Sofferenza”.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

IL RETTORE

(Prof. Lorenzo Lo Muzio)

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

OSPEDALE I.R.C.C.S. “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA”

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gino Gumirato)

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005